

Informativa alla clientela per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in riferimento agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 2 maggio 2025, n. 1140, è stata adottata una misura di **sospensione del pagamento delle rate dei mutui**, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. I soggetti **titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta negli stessi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati**, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, fino all'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (9 aprile 2026), optando tra la **sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale**.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici interessati dalla suddetta Ordinanza possono richiedere, previa presentazione di **autocertificazione del danno subito** (resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.), la sospensione delle rate dei mutui optando per l'intera rata o per la sola quota capitale.

Nel caso di sospensione dell'intera rata, durante tale periodo, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi saranno imputati sulle rate residue del piano a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi sul debito residuo in linea capitale alla data di sospensione, al tasso e con le modalità previste dal contratto originario.

La **richiesta** può essere **presentata** dal cliente alla propria Filiale di BdM Banca S.p.A. **entro il 9 marzo 2026**, allegando autocertificazione del danno subito.

La Filiale provvederà a gestire la richiesta, con il supporto degli uffici competenti per il consueto iter amministrativo, entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla ricezione in forma scritta della documentazione da parte del Cliente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali di BdM Banca S.p.A.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto. Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione non comporta:

- ❑ L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;

- ❑ La modifica di interessi di mora;

- ❑ La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

- ❑ Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Effetti della sospensione dell'intera rata del mutuo

La sospensione dell'intera rata del mutuo può comportare lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza", e sospensione dell'ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione.

Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l'ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell'ultima rata corrisposta.

Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell'atto di Mutuo originario.

La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione, sul debito residuo alla data di avvio della sospensione, sarà invece ripartita, dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla Nuova scadenza, su tutte le rate in scadenza.



Effetti della sospensione della sola quota capitale della rata del mutuo

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo, così come rilevato alla data della sospensione. Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.

